



Città di Orbassano

UFFICIO TECNICO - LLPP

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Orbassano, 6/10/2015

Prot. n° ~~27637~~/2015

Risposta a chiarimento interpretativo n.ro 1 sinora pervenuto relativo alla procedura di "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (ART.92, D.LG.81/08), INERENTE L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA "LEONARDO DA VINCI" DA DESTINARE A PALAZZO COMUNALE CON LA METODOLOGIA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) – LEASING - CUP F86G14002070004 - CIG 63866595BB"

Premessa

I chiarimenti interpretativi "possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, a rendere chiaro e comprensibile il significato e la ratio di una disposizione del bando, ma non già quando, proprio attraverso l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione" ¹

Chiarimento interpretativo n.1

- **Domanda 1.:**

Si chiede alla spettabile Stazione Appaltante di voler gentilmente chiarire se:

Per soddisfare i requisiti tecnici di partecipazione alla gara in oggetto di cui al punto 9.II) lettere b) e c) del disciplinare di gara, possano ritenersi validi tutti i servizi di cui al comma 2 dell'art. 252 del d.P.R. 207 del 5/10/2010 (ovvero: progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, ecc.) inerenti la stessa classe e categoria in esame, in coerenza con la Determinazione ANAC n. 4 del 25 Febbraio 2015 ("Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"), la quale al punto 3 "Affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 euro" la quale recita :

"Ai fini della dimostrazione dei requisiti occorre rilevare che il Regolamento, pur richiamandosi ad importi dei lavori di entità in genere particolarmente elevata, si riferisce genericamente a servizi di cui all'art. 252, ovvero a «servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione». Nella generica

¹ cfr. Consiglio di Stato, sez V, 13 luglio 2010, n. 4526; Consiglio di Stato, sez. III, 31 ottobre 2012, n. 5570; Consiglio di Stato sez. VI 15 dicembre 2014, n. 6154; Consiglio di Stato, sez. III , 20 aprile 2015, n. 1993; Consiglio di Stato, sez. IV 14 aprile 2015, n. 1898

definizione è ragionevole ritenere che siano ricompresi anche gli studi di fattibilità relativi ad opere pubbliche realizzate, anche tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse.

Pertanto, il requisito in argomento non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. ex multis, Avcp, parere di precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. A tale fine, è necessario che nel bando sia richiesto ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione alla gara l'elenco dei lavori per i quali hanno svolto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando."

Pertanto si richiede se si possa considerare valutabili, ai fine dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando di gara tutti i servizi di ingegneria "progettazione preliminare e/o progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva e/o coordinamento della sicurezza e/o direzione dei lavori sia per i lavori svolti nel decennio che i due lavori di punta?

Risposta al chiarimento n.1

In relazione a quanto richiesto nel presente chiarimento si conferma l'interpretazione data da A.N.A.C. con la sopra riportata Determinazione n. 4 del 25 Febbraio 2015 ("Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria").



IL DIRIGENTE III SETTORE

Ing. Paolo Carantoni